



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 226

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 25/DDL del 12 settembre 2023)

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21
‘DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO
PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA
PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 settembre 2023.

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21
‘DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO
PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA
PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

R e l a z i o n e:

La legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, regola, in armonia a quanto disposto dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione degli impianti a fune, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato nell’ambito delle cosiddette aree sciabili attrezzate.

In particolare si prevede che, a corredo della documentazione da presentare per il rilascio delle previste autorizzazioni per gli impianti, le piste e i sistemi di innevamento, il soggetto gestore delle aree sciabili presenti alla Provincia territorialmente competente una dichiarazione di disponibilità dei terreni ove si vanno a realizzare tali infrastrutture.

Invero, la disponibilità dei terreni da parte del soggetto gestore potrebbe venire meno anche nel corso della durata della stessa autorizzazione. In tal caso il soggetto autorizzato dovrebbe provvedere a presentare un’istanza all’Ente provinciale competente per la costituzione coattiva della servitù.

Il presente disegno di legge prevede la modifica dell’articolo 13 della legge regionale 21/2008 al fine di meglio disciplinare l’ipotesi appena sopra descritta.

Con lo stesso disegno di legge si apporta inoltre una correzione all’articolo 3, comma 1, lettera f) della medesima disciplina regionale, nella parte in cui si è ommesso di indicare, oltre agli impianti a fune e alle piste, anche gli impianti di innevamento programmato tra le infrastrutture per le quali le Province sono competenti per la costituzione coattiva di servitù. Ciò in evidente coerenza a quanto già disposto dal vigente testo di legge all’articolo 45, comma 5 avente riguardo il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21
‘DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO
PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI
INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA
PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle
piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella
pratica degli sport sulla neve”.**

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo le parole: “*di pista*” sono inserite le seguenti: “*e dei sistemi di innevamento programmato*”.

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto,
delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella
pratica degli sport sulla neve”.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti: “*1 bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato, qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.*

1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell’indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l’imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"...	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"...	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3